

lì, 14 febbraio 2020

Ai Sigg. Sindaci/Presidenti degli Enti Soci Ai Sigg. Segretari Comunali Ai Sigg. Responsabili UTC / Gare e Contratti

Oggetto: Sentenza TAR MILANO, ovvero, "il primo caso di ricorso dovuto a inosservanza delle prescrizioni dell'Autorità". Così titola ANAC sulla propria HOME PAGE. Un falso plateale

Con la recente Sentenza del TAR MILANO, i ruoli si sono invertiti (è stata ANAC a presentare ricorso contro di noi, finora era il contrario) e l'Autorità ha ottenuto soddisfazione in tempi ragionevoli. Sul punto, non ci esprimiamo: le Sentenze si rispettano, non si commentano. È già pronto il ricorso in Consiglio di Stato e probabilmente i tempi saranno, anche per noi, brevi perché il contenzioso nasce da una gara d'appalto e godiamo dell'apposita procedura accelerata.

ANAC ha ritenuto di pubblicare un Comunicato sulla propria Home page, raccontando, a modo proprio, il senso e le motivazioni della pronuncia. Se si pretende di sintetizzare in poche righe una Sentenza di 33 pagine, si finisce inevitabilmente per darne una lettura parziale e dunque non necessariamente equilibrata. Ancor peggio, nel titolo di due righe: "Tar annulla gara Asmel da 831 mln impugnata da Anac: era il primo caso di ricorso dovuto a inosservanza delle prescrizioni dell'Autorità". Un falso plateale. Semmai, ricorso dovuto a eccesso di osservanza delle prescrizioni dell'Autorità!

ASMEL viene presentata come rea di inosservanza delle prescrizioni ANAC. Invece, ad ASMEL (e ASMEL Consortile) si potrà pure imputare di non essersi mai tirate indietro nella scelta di presentare ricorsi avanti al Giudice (in Italia, però, non esiste il delitto di lesa Autorità), ma nessuno può sostenere, men che mai ANAC, che esse si siano mai astenute dal puntuale rispetto di ogni prescrizione dell'Autorità Anticorruzione. Anche mettendo in primo piano l'interesse dei Comuni, come dimostrato dai risultati eclatanti ottenuti dalla gara contestata. (1)

Anzi, il ricorso avanti al TAR Milano, è legato proprio a un eccesso di zelo nel rispetto di una prescrizione di ANAC ampiamente datata, e cioè la famigerata delibera 32/2015 (2), che ha censurato l'attività di intermediazione acquisti di ASMEL Consortile e che oggi è pendente avanti al Consiglio di Stato (anzi alla Corte di Giustizia europea). Asmel Consortile, pur presentando ricorso, si è attenuta e tuttora si attiene scrupolosamente alla prescrizione della suddetta delibera, limitando la propria attività all'erogazione di servizi di committenza ausiliaria. Oggi siamo all'eccesso di zelo. Non tanto perché nel frattempo ANAC ha smentito puntualmente, con successive pronunce, tutte, le considerazioni poste a base della famigerata delibera (onore al merito!). Ma soprattutto perché essa contestava il presunto mancato rispetto di un comma, il 3bis dell'articolo 33 del vecchio Codice, che ha avuto vita brevissima (5 mesi e mezzo) ed è stato poi abrogato dal nuovo Codice Appalti. Da allora, le Centrali di committenza, espressione di Comuni, si realizzano associandosi o consorziandosi nelle forme previste dall'Ordinamento (art. 37, comma 4).

La gara ora in questione, per l'acquisto di lampioni a LED e strumenti per la "smart city", che ANAC ha ritenuto di bloccare a Milano, avrebbe dunque ben potuto essere indetta da ASMEL Consortile! A scanso di equivoci, però, è stata bandita da ASMEL Associazione, peraltro, legittimata dalla stessa ANAC, la quale con delibera 21/2017 ha affermato che *ANCI, al pari delle altre associazioni tra Enti Locali a qualsiasi fine istituite, rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici* (3).

A Milano, invece, ANAC si è sbracciata nel sostenere che ASMEL non può essere considerata un'amministrazione aggiudicatrice. Dimentica però di averla inserita in AUSA fin dal 2013 e di averle anche assegnato il CIG per una gara che poi è corsa a contestare avanti al TAR. Avremmo risparmiato tempo e danaro! Il TAR le ha dato ragione.

Le Sentenze si rispettano, non si commentano, tanto più se in modo fuorviante. Cordiali saluti e buon lavoro.

> Il Segretario generale Francesco Pinto

House Fi-L

SEDE SOCIALE

Via Carlo Cattaneo, 9 21013 GALLARATE (VA) Mail: posta@asmel.eu SEDE SECONDARIA

Via Mombarone, 3 10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO) P.E.C. posta@asmepec.it



- (1) Nelle more del ricorso al Consiglio di Stato, infatti, abbiamo già conseguito ottimi risultati dalla gara LED. La gara, con partecipazione dei principali marchi nazionali, ha prodotto condizioni e ribassi strabilianti: potenza della aggregazione! È infatti aperto il bando per l'abilitazione al MEPAL, il mercato elettronico della pubblica amministrazione locale, agli aggiudicatari (potenziali, perché il bando, pur concluso, è bloccato) e a ogni altra ditta disponibile a condizioni analoghe. In tal modo, almeno il 90% dei Soci potrà efficientare gli impianti, con i contributi quinquennali a fondo perduto della legge di bilancio 2020. Con nuove entrate in bilancio, fino al 65% della spesa storica (energia e manutenzione), e senza cedere a nessuno la loro gestione. Anzi, valorizzando le piccole realtà locali operanti nel settore. Per gli importi maggiori, ASMECOMM è attrezzata per supportare le gare dei Soci singoli, interessati a sfruttare le condizioni ottenute con la gara bloccata a Milano.
- (2) L'Autorità sostenne una presunta mancata rispondenza di ASMEL Consortile ai modelli organizzativi indicati dall'art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 163/06, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali, sulla base delle considerazioni contenute nella parte motivazionale del presente atto deliberativo; pertanto, la società consortile Asmel a r.l. non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d. l. n. 66/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisiti pubblici.
- (3) Delibera prontamente impugnata da ASMEL che riteneva lesa la necessaria autonomia tra le amministrazioni aggiudicatrici. ANAC argomentò di aver sostenuto che a partire dal ... le associazioni di enti locali risultano assoggettate alla disciplina degli affidamenti pubblici e che con questa delibera non intendeva ledere gli interessi ASMEL. Il Giudice dichiarò inammissibile il ricorso ASMEL perché mancava la lesione.

Mail: posta@asmel.eu

Tel/Fax: 081-7879717 / 7879992